



Commercialisti • Revisori contabili • Consulenti del lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

GENNAIO 2026



Le informative per l'azienda

Dimissioni per fatti concludenti e NASpl	2
Dilazione debiti contributivi	3
Telecamere e provvedimenti disciplinari	4
Adeguamenti Fondo Mario Negri	5
Rimborso spese taxi in contanti	6
Tassazione dell'indennità caso morte prevista da un regolamento aziendale	8



Le informative per l'azienda

Oggetto: DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI E NASPI

L'art. 19, Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), ha integrato l'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, introducendo la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpi, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

L'INPS, con la circolare n. 154/2025, illustra tale disciplina e i suoi riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASpi, ricordando le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2025 e, in particolare, che l'effetto risolutivo non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto. Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la "procedura" per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti. La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. In tal senso è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti", che, se indicato, preclude l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpi. Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpi; in tale ipotesi, pertanto, l'accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un'assenza ingiustificata protratta nel tempo.

Anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro, quindi se, successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura, il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, con la conseguenza che, in presenza di giusta causa di dimissioni, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, è possibile accedere alla NASpi, sempre che sia assolto l'onere probatorio di cui alla circolare INPS n. 163/2003 e siano soddisfatti i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento della NASpi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI

L'art. 23, Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), ha introdotto nuove possibilità di dilazione dei debiti contributivi ancora in "fase amministrativa" presso INPS e INAIL fino a un massimo di 60 mesi dal 1° gennaio 2025, ma la disposizione era rimasta inattuata in attesa del Decreto attuativo, sottoscritto solo lo scorso ottobre 2025 e ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che ha definito le ipotesi nelle quali la dilazione potrà essere consentita.

La norma, come in passato, si applica esclusivamente alle posizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione.

Sono previste 2 fasce distinte di esposizioni debitorie, per ciascuna delle quali è stabilita la rateizzazione straordinaria massima:

- fino a 500.000 euro: massimo 36 rate mensili;
- oltre 500.000 euro: massimo 60 rate mensili.

Per ottenere la rateizzazione "straordinaria" è indispensabile la sussistenza di una «*temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria*» (occorre dimostrare che il pagamento integrale e immediato del debito contributivo sarebbe insostenibile in ragione dei propri flussi di cassa ovvero specifiche condizioni patrimoniali che non consentono il pagamento integrale). La prova della difficoltà economica dovrà essere adeguatamente documentata.

Inoltre, per chi abbia già in corso un piano di rateizzazione, sarà possibile richiedere una seconda dilazione.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TELECAMERE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Con il provvedimento n. 10196164 dello scorso 23 ottobre, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto che un datore di lavoro non può utilizzare le riprese effettuate da un impianto di videosorveglianza collocato sulla pubblica via, per motivi di sicurezza urbana, ai fini di un provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente.

Il caso specifico riguardava una lavoratrice nei cui confronti era stato attivato un procedimento disciplinare sulla base di una documentazione video e fotografica ottenuta mediante l'utilizzo illegittimo di impianti di videosorveglianza.

Secondo il Garante privacy il Comune ha violato le disposizioni del GDPR che riguardano la liceità del trattamento, la trasparenza, la mancata valutazione d'impatto (DPIA), l'uso illecito delle immagini nel rapporto di lavoro, oltre ad aver avviato attività investigativa non consentita e, per questo, sconterà una sanzione amministrativa di 15.000 euro.

Nello specifico, il Comune ha usato le immagini delle telecamere poste anche davanti all'ingresso del Municipio per effettuare contestazioni disciplinari e per il successivo licenziamento, senza rispettare l'art. 4, St. Lav., per una finalità incompatibile con quella originaria (sicurezza urbana) e con un impiego di dati raccolti illecitamente. Inoltre, avendo incaricato un collaboratore di riprendere la lavoratrice durante la malattia, il sindaco si è reso colpevole di un'indagine vietata ai sensi dell'art. 8, St. Lav., di un controllo sulla malattia vietato ex art. 5, St. Lav., del trattamento di dati personali senza base giuridica.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ADEGUAMENTI FONDO MARIO NEGRI

Con comunicato del 1° dicembre 2025, il Fondo di Previdenza Mario Negri ha ricordato che l'accordo per i Dirigenti del Terziario sottoscritto nel mese di novembre scorso ha previsto un incremento dell'aliquota sia del contributo ordinario sia di quello integrativo per il triennio 2026-2028.

In particolare, il contributo integrativo aziendale è stato elevato dall'attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57% dal 1° gennaio 2027 e al 2,62% dal 1° gennaio 2028.

È stata, inoltre, aumentata la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente, che, dal 1° gennaio 2026, passerà da 592,25 a 1.184,49 euro annui.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIMBORSO SPESE TAXI IN CONTANTI

L'art. 1, comma 81, lett. c), Legge di bilancio 2025, ha introdotto specifici oneri di tracciabilità al fine dell'integrale deducibilità e non imponibilità, quest'ultima in capo al lavoratore dipendente, del rimborso analitico delle spese di trasferta effettuate in occasione di lavoro.

Com'è noto, al fine di rispettare il dettato normativo di cui sopra, i datori di lavoro hanno implementato le procedure interne aziendali affinché i dipendenti utilizzino strumenti di pagamento tracciabili in caso di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea. Proprio su questa gestione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate rispondendo all'interpello n. 302/E/2025, relativo al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi.

L'Agenzia ha ricordato che l'art. 51, comma 1, TUIR, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*».

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51, TUIR.

In particolare, il comma 5 del citato art. 51, TUIR, disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).

Tale disposizione prevede che «*Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 [euro 46,48, NdR] al giorno, elevate a lire 150.000 [euro 77,47, NdR] per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 [euro 15,49], elevate a lire 50.000 [euro 25,82, NdR] per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito*

I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui appunto i taxi) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito, applicazioni telefoniche collegate al proprio conto corrente).

L'effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente. L'art. 29, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, dispone che: «Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

- a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 [n.d.r. ora articolo 51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
- b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48 [n.d.r. ora articolo 51], commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; (...).».

Ciò posto, considerato che nel caso di specie l'utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l'applicazione dell'aliquota marginale.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ CASO MORTE PREVISTA DA UN REGOLAMENTO AZIENDALE

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 301/E del 4 dicembre 2025, ha affrontato il caso di un'azienda che tramite proprio regolamento aziendale, a fronte del decesso di un proprio dirigente, si impegna a corrispondere una rendita a titolo di assegno integrativo caso morte. Tale somma è riconosciuta al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a partire dall'anno successivo al decesso e fino al 30 giugno che segue la data in cui il dirigente avrebbe compiuto 62 anni.

A parere dell'Agenzia, l'indennità caso morte, predeterminata sulla base del regolamento aziendale, erogata dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, non costituisce reddito imponibile indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita), ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR.

Nulla osta al datore di lavoro tutelarsi con un contratto assicurativo in merito al rischio di pagamento dell'indennità caso morte.